



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 884 del 2008, proposto da:
Bonura Fabio, Butti Massimo, D'Arpa Carla, Ippolito Silvestro e Leone Francesca,
rappresentati e difesi dagli avv. Gabriella Deplano e Fulvio Sinagra, con domicilio
eletto presso avv. Antonio Drago in Catania, piazza G.Verga, 25;

contro

Universita' degli Studi di Catania, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

e con l'intervento di

ad

opponendum:

AIFI Sicilia -Associazione Italiana Fisioterapisti Regione Sicilia, rappresentato e
difeso dagli avv. Lorenzo Lamberti ed Angelo Russo, con domicilio eletto presso
avv. Angelo Russo in Catania, viale Liberta' 160;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Del D.R. n. 1089 dell'8.11.2007 con il quale il rettore dell'Università di Catania ha
approvato i percorsi formativi per diplomati dell'Area sanitaria o che abbiano

conseguito il titolo in corsi pre-vigenti all'istituzione delle lauree in Professioni Sanitarie;

del provvedimento di mancata ammissione dei ricorrenti al percorso formativo;

di ogni altro atto antecedente o consequenziale ad esso connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti Bonura Fabio, Butti Massimo, D'Arpa Carla, Ippolito Silvestro e Leone Francesca, sono tutti titolari del diploma triennale di “massofisioterapista ” conseguito nell'anno 2007 presso scuole regionali.

Con D.R. dell'Università degli Studi di Catania n. 1089 dell'8.11.2007 sono stati approvati i <percorsi formativi> per diplomati dell'Area sanitaria o che abbiano conseguito il titolo in corsi pre-vigenti all'istituzione delle lauree in Professioni Sanitarie. Con provvedimento pubblicato in data 22 gennaio 2008, i ricorrenti sono stati esclusi dalla partecipazione ai predetti corsi con la seguente motivazione: “Non ammesso ai sensi della sentenza Tar Abruzzo n. 398/2006 del 26.07.2006; sentenza Consiglio di Stato n. 4476/2003”.

Avverso l'atto di esclusione ed il sottostante D.R. 1089/2007 è stato proposto il ricorso in epigrafe - notificato in data 21 marzo 2008 e depositato il successivo 18 aprile – col quale si denunciano i seguenti vizi:

1. *violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/90;*

In sintesi, si denuncia l'insufficienza dell'impianto motivatorio posto a base dell'esclusione.

2. eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta; violazione per falsa applicazione dell'art. 6, co. 3, del D. Lgs. 502/92;

Deducano i ricorrenti che i diplomi rilasciati da scuole regionali a seguito dei corsi triennali in "massofisioterapia" devono essere equiparati al diploma universitario di nuova istituzione.

Si è costituita per resistere l'Università degli Studi di Catania.

E' intervenuta in giudizio con atto *ad opponendum* l'A.I.F.I. Sicilia (Associazione Italiana Fisioterapisti Regione Sicilia).

Con ordinanza n. 639/2008 la 2^a Sezione di questo Tar ha accolto la domanda cautelare allegata al ricorso, ammettendo con riserva i ricorrenti a frequentare il percorso formativo prescelto per l'anno 2007/08. Tuttavia, l'ordinanza è stata sospesa in sede di appello (v. ordinanza C.G.A. n. 715/2008).

E' seguita la produzione di memoria da parte delle contrapposte parti ed all'udienza del 3 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1.- Col primo motivo del ricorso in epigrafe, i ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento di esclusione dai percorsi formativi dedicati ai diplomati dell'Area sanitaria o a coloro che abbiano conseguito il titolo in corsi pre-vigenti all'istituzione delle lauree in Professioni Sanitarie, denunciando la cripticità della motivazione posta a sostegno dell'esclusione, in quanto fondata su un semplice richiamo a pronunce giurisprudenziali, che rende vaga ed imprecisa l'individuazione delle argomentazioni giuridiche che hanno guidato l'azione dell'Università. Il tutto, in violazione dell'art. 3 della L. 241/90.

In particolare, occorre ricordare che il provvedimento di esclusione è accompagnato dalla seguente dicitura: “*Non ammesso ai sensi della sentenza Tar Abruzzo n. 398/2006 del 26.07.2006; sentenza Consiglio di Stato n. 4476/2003*”.

Si deve anche aggiungere che il decreto rettoriale impugnato, ed il relativo “avviso”, disciplinano l’accesso ai percorsi formativi qui in esame, consentendolo ai titolari di “diploma Universitario in area sanitaria” (*percorso formativo di tipo A*), o ai titolari di “diploma conseguito in epoca previgente alla istituzione delle lauree in Professioni Sanitarie dichiarato equipollente ai sensi del D. Interministeriale 27.07.2000” (*percorso formativo di tipo B*).

Infine, va ricordato che i ricorrenti hanno acquisito il loro diploma di “massofisioterapista” nell’anno 2007 presso scuole regionali, e che il citato D. Interministeriale 27.07.2000 qualifica tale diploma come equipollente a quello universitario di “fisioterapista” ove conseguito in base alla normativa antecedente a quella attuativa dell’art. 6, co. 3, D. Lgs. 502/1992 (ed in particolare, se conseguito ai sensi della L. 403/1971).

In relazione a tale censura, la difesa dell’Università non ha controdedotto, ma ha presentato una memoria difensiva che sostanzialmente integra ed approfondisce la motivazione contenuta nel provvedimento.

Il Collegio ritiene che la censura sia infondata.

La motivazione di un provvedimento amministrativo può essere legittimamente fornita *per relationem* (art. 3, co. 3, L. 241/90), e quindi anche con riferimento ad altro scritto o documento noto, o comunque conoscibile dal destinatario, che estrinsechi l’iter logico sul quale la decisione si fonda.

Nel caso concreto la motivazione risulta intellegibile alla luce dei richiami ad alcune decisioni giurisprudenziali contenuti nell’atto impugnato, e segnatamente alla sentenza Tar Abruzzo, Pescara, n. 398/2006, che riguarda fattispecie del tutto simile a quella in esame, nella quale alcuni massofisioterapisti sono stati esclusi dai

percorsi formativi indetti dall'Università di Chieti per aver conseguito i relativi diplomi negli anni 2000/2002. In altre parole, si trattava di candidati in possesso di diploma ritenuto non equiparabile a quello universitario di “fisioterapista” (che, invece, consentirebbe l'accesso al percorso formativo in esame).

2.- La conclusione raggiunta consente di spostare l'oggetto dell'analisi sul versante della equiparabilità o meno del diploma di cui i ricorrenti sono in possesso; ed implica quindi l'esame del secondo motivo di ricorso, nel quale si lamenta appunto che l'Università resistente non abbia tenuto conto del fatto che il diploma di massofisioterapista è stato conseguito dai ricorrenti presso scuole regionali, al termine di un corso triennale, e – come tale – equiparato, ai fini dell'iscrizione ai percorsi formativi, ai diplomi di nuova istituzione.

Per comprendere meglio la tesi di parte ricorrente e le controdeduzioni avversarie occorre fare un breve *excursus* del regime normativo disciplinante la figura professionale in esame.

In origine era stata istituita, con L. 570/1961, la figura professionale del “massofisioterapista cieco”; alla quale si aggiunsero poi quella di massofisioterapista diplomato presso scuole statali o autorizzate dal Ministero della sanità (v. L. 403/1971), e quella di massofisioterapista diplomato presso scuole regionali previste dai DD.PP.RR. 4/1972 e 10/1972.

Su questo assetto si innesta la riforma sanitaria introdotta con il D. Lgs. 502/1992 che, per quanto più specificamente riguarda la questione in esame, ha disposto all'art. 6, co. 3, la generale soppressione dei corsi di studio relativi alle figure professionali sanitarie (*personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione*), facendo salvi quelli riordinati ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ed individuando quale sede per la formazione delle predette figure quella ospedaliera ovvero altre strutture del Servizio sanitario nazionale ed istituzioni private accreditate. Ne è conseguito che la formazione delle professioni sanitarie avviene

ora in ambito universitario, o in sede regionale ma previa stipulazione di protocollo d'intesa con l'Università.

In attuazione del richiamato articolo 6, i corsi per massofisioterapisti sono stati soppressi a decorrere dall'1 gennaio 1996, ad eccezione di quelli per "massofisioterapisti non vedenti", fatti salvi col D.M. sanità del 10 luglio 1998, che li ha espressamente prorogati (*"I corsi di formazione professionale per non vedenti per l'acquisizione della qualifica di massofisioterapista non rientrano fra quelli soppressi alla data del 1° gennaio 1996, ai sensi dell'art. 6, comma 3"*).

All'esito di questa complessiva riforma, per disciplinare l'esercizio professionale e l'accesso alla formazione post-base, l'art. 4 della L. 42/1999 ed il conseguente Decreto Interministeriale (Sanità e Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica) del 27 luglio 2000 hanno stabilito che siano da considerare equipollenti al diploma universitario di fisioterapista (di cui alla D.M. Sanità 741/94) alcuni diplomi in discipline analoghe conseguiti in epoca pre-riforma, tra i quali, quello di "massofisioterapista", con "corso triennale di formazione specifica (L. 403/1971)". Nel contesto normativo appena illustrato, dunque, si inserisce perfettamente l'avviso emanato dall'Università di Catania, riguardante l'accesso ai percorsi formativi per i *"Diplomati dell'area sanitaria o che abbiano conseguito il titolo in corsi pre-vigenti all'istituzione delle lauree delle professioni sanitarie"*, laddove stabilisce che possono accedere ai corsi o i titolari di diploma universitario, o i possessori di titolo equipollente dichiarato tale dal Decreto Interministeriale 27 luglio 2000 citato supra. Coerentemente, non è stato consentito l'accesso ai ricorrenti in considerazione del fatto che costoro non vantano un diploma di massofisioterapista "statale" conseguito in base ai corsi ex L. 403/1971 – cioè, nel periodo in cui erano ancora vigenti specifici corsi statali - ma un diploma conseguito presso scuole regionali, nell'anno 2007, in assenza di specifico protocollo d'intesa fra Regione ed

Università, ed in epoca in cui i corsi formativi erano stati soppressi per effetto del richiamato art. 6 del D. Lgs. 502/92.

In altre parole, una volta soppressi i corsi di formazione per massofisioterapisti a decorrere dall'1 gennaio 1996, il legislatore si è solo preoccupato di far salvi i titoli acquisiti nel periodo antecedente (in questa ottica si spiega il Decreto Interministeriale 27 luglio 2000), mentre non ha attribuito alcun rilievo – ai fini che qui interessano - ai corsi temporalmente successivi alla riforma del 1992.

Per quanto fin qui esposto, il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto.

La complessità tecnica della vicenda trattata, e le incertezze che possono essere state generate dall'intreccio delle varie fonti normative riguardanti la questione, induce a compensare le spese processuali fra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sezione interna I[^]) – rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 e del 25 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Zingales, Presidente

Salvatore Schillaci, Consigliere

Francesco Bruno, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

www.fisiokinesiterapia.biz